

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 8257 del 15 ottobre 2024

Appalti pubblici – Accesso ai documenti tecnici – Limitazioni – Solo per informazione specificamente individuata che comporti vantaggio concorrenziale

Publicato il 15/10/2024

N. 08257/2024REG.PROV.COLL.

N. 02258/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2258 del 2024, proposto da (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(...) S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(...) S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(...), non costituita in giudizio;

nei confronti

Comune di (...), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

difeso dall'avvocato (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

(...), (...), non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4519/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di (...) S.p.A., di (...) S.p.A. e del Comune di (...);

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati (...) e preso atto della richiesta di passaggio in decisione, senza preventiva discussione, depositata in atti da parte dell'Avv. (...); ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. (...) ha indetto una procedura a evidenza pubblica diretta ad acquisire, tramite accordo quadro con unico operatore, un massimo di centoventuno nuovi tram bidirezionali da adibire al servizio di trasporto pubblico locale per un importo totale a base di gara di € 457.806.303,50.

2. Riferisce l'appellante che tra i 19 criteri di valutazione delle offerte tecniche indicati nel capitolato assume particolare rilievo quello riportato alla lettera L, che prevede l'assegnazione di *“un punto e mezzo (1,5 punti) per ogni mese di anticipo di consegna sul 1° tram rispetto ai 22 mesi previsti di cui all'art. 3”*, il quale, nel disciplinare le tempistiche per la fornitura, dispone che l'aggiudicatario consegni il primo tram entro i 22 mesi successivi alla sottoscrizione del primo contratto applicativo. In relazione a tale criterio, la tabella riportata al punto 5.1 del Capitolato prevede

l'assegnazione di un massimo di 6 punti.

3. Quattro operatori, tra cui (...), (...) e (...), hanno presentato le proprie offerte. (...) e (...), in relazione al criterio L, hanno ottenuto il punteggio massimo, pari a 6 punti, avendo offerto un anticipo di quattro mesi sulla consegna del primo tram; a (...), invece, sono stati assegnati 3 punti, corrispondenti ai due mesi di anticipo offerti.

4. Alle prime quattro sedute ne sono seguite altre quattro per l'assegnazione dei punteggi discrezionali, relativi ai parametri R, S, T e U. Nel corso della nona seduta riservata, la Commissione, coerentemente con la disciplina di gara, ha sommato i punteggi tabellari e quelli discrezionali, attribuendo 58,69 punti a CAF, 55,90 punti a (...), 53,51 punti a (...).

5. Esaurita la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, nel corso della nona e della decima seduta riservata, ha attribuito i punteggi relativi alle offerte economiche. (...) ha presentato un ribasso del 10,45% rispetto all'importo posto a base di gara, ottenendo il massimo dei punti (30), mentre (...), con un ribasso del 9,97%, ha ottenuto 29,58 punti. (...) ha offerto un ribasso più contenuto rispetto ai primi due operatori, pari al 3,53%, e ha ottenuto 21,66 punti in relazione all'offerta economica.

6. (...) è risultata prima in graduatoria con 88,96 punti, (...) seconda, con 83,09 punti, (...) terza, con 77,56 punti; con 58,43 punti è risultata quarta (...).

7. Conclusasi positivamente per (...) la fase di valutazione della possibile anomalia dell'offerta, la Commissione ha proposto l'aggiudicazione della fornitura in favore della prima classificata.

8. Con determina n. 33 del 2023, (...) ha disposto l'aggiudicazione a favore di (...).

9. Alla comunicazione di aggiudicazione in favore di (...) del 29 settembre 2023 sono seguite istanze di accesso da parte di (...) e (...); (...) ha chiesto di accedere a sua volta alle offerte dei concorrenti con istanza del 12 ottobre 2023. Ciascuno dei tre operatori ha chiesto di accedere alle offerte dei concorrenti e, al contempo, si è

opposto all'esibizione della propria, almeno per le parti ritenute riservate, perché relative a segreti commerciali e/o industriali.

10. Con atto notificato in data 20 novembre 2023 (...) ha contestato il provvedimento di aggiudicazione, chiedendone la sospensione cautelare degli effetti, con un motivo di impugnazione, in cui sostiene, in estrema sintesi, che (...), nell'introdurre alcune "precisazioni" nella scheda SKT in relazione al criterio L, avrebbe di fatto presentato un'offerta condizionata e avrebbe dovuto essere esclusa oppure ricevere un punteggio pari a 0 per tale criterio. Con il medesimo ricorso (...) ha anche formulato un'istanza, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., per ottenere l'accesso all'offerta tecnica di (...) e alle giustificazioni rese dalla medesima in sede di verifica di anomalia.

11. Dopo la proposizione del ricorso con cui (...) ha impugnato l'aggiudicazione, (...) ha trasmesso a (...) la nota prot. 0187278 del 22 novembre 2023, con cui ha affermato che, alla luce *"del mutato contesto (anche con riferimento all'interesse all'accesso), la Scrivente ritiene di dover riconsiderare la posizione precedentemente assunta, concedendo alla (...) e ad (...) la possibilità di accedere alla documentazione di gara di cui hanno chiesto l'ostensione, tranne che per quelle parti in ordine alle quali codesta Società dimostrerà la presenza di effettivi e documentati segreti tecnici o commerciali, come brevetti ovvero altri diritti di privativa industriale. Specularmente anche a (...) verrà concesso analogo diritto rispetto alla documentazione presentata dalla (...) e da (...)"*.

12. A tale comunicazione (...) ha fornito riscontro con nota del 27 novembre 2023, con cui:

a) ha precisato di non avere *"mai inteso negare l'accesso ai propri documenti di offerta contenuti nella busta amministrativa né a quelli contenuti nella busta economica da parte dei concorrenti che ne hanno avanzato richiesta"*, essendosi limitata a negare *"l'accesso integrale ai documenti contenuti nella busta tecnica di offerta e a quelli prodotti in sede di giustificazione di congruità dell'offerta"*, e che *"in via subordinata, (...) ha fornito anche una versione oscurata della succitata documentazione, lasciando a discrezione di (...) la possibilità di renderla"*

disponibile ai concorrenti per consentire di esercitare, se pur in forma parziale, il loro diritto di accesso”;

b) si è resa disponibile a fornire ai concorrenti una versione dell’offerta tecnica oscurata delle informazioni che costituiscono segreti industriali e/o commerciali.

13. (...), nella medesima comunicazione, aveva puntualizzato di consentire *“l’ostensione della versione oscurata della propria offerta a (...) e (...) sul presupposto che reciprocamente sarà resa disponibile l’analoga documentazione dei due concorrenti”*.

14. (...), dopo la proposizione del ricorso, ha ottenuto l’accesso alla documentazione tecnica prodotta da (...) e, in particolare, l’all. L, e ha integrato la sua impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti del 9 gennaio 2024, insistendo sul motivo inerente l’asserita “condizionalità” delle precisazioni formulate da (...) nella sua offerta.

15. Il TAR, con ordinanza n. 4519 del 2024, ha deciso sull’istanza di accesso formulata da (...) ai sensi dell’art. 116, c.p.a., ritenendo il ricorso di (...) tempestivo e accogliendo parzialmente l’istanza di accesso, con particolare riguardo al *“motivo che denunzia la mancanza di una motivata valutazione, da parte della stazione appaltante, dell’effettiva sussistenza, nella documentazione richiesta di segreti tecnico-commerciali tali da poter astrattamente paralizzare il diritto di accesso agli atti richiesti”*.

16. L’appellante afferma quindi che il TAR non ha accertato, nel merito, il diritto di (...) di ottenere l’accesso a tutta la documentazione richiesta, ma ha ordinato alla stazione appaltante di motivare puntualmente le ragioni per cui ha ritenuto sussistenti segreti tecnico-commerciali opponibili a (...), coerentemente con la disciplina sull’accesso delineata all’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Rispetto a tale statuizione, (...) riferisce di non avere alcuna ragione di doglianza. Sostiene però che la pronuncia del TAR avrebbe omesso di considerare che (...), diversamente da quanto prescritto dall’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, come interpretato dalla univoca giurisprudenza, non ha specificato quali esigenze difensive giustificassero l’accesso a tutta la documentazione tecnica prodotta da

(...), comprensiva delle relative giustificazioni rese in sede di verifica dell'anomalia. Inoltre, la pronuncia contiene un riferimento al fatto che *“tale valutazione dovrà essere effettuata da (...) in sede di ostensione degli atti richiesti ma non ancora concessi, avendo cura di oscurare le sole parti dei documenti da cui possano emergere elementi formalmente coperti da attestata privativa industriale anche comunitaria”*.

17. Prosegue l'appellante affermando che la precisazione del TAR dovrebbe essere letta coerentemente con la disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, che al comma 5 esclude il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione, tra l'altro, le *“informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”*. Poiché il tenore letterale del passaggio della sentenza sopra riportato potrebbe lasciare spazio anche a un'interpretazione secondo cui potrebbero essere sottratti all'accesso solo elementi coperti da brevetti o, comunque, a forme di privativa attestate da organismi terzi e, comunque, solo sul piano industriale – e non anche commerciale, (...) ha proposto il presente appello affidato ai seguenti motivi: *“1. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 120, cod. proc. amm.; 2. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 53, c. 5, lett. a) del Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Difetto di istruttoria e di motivazione; 3. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 53, c. 5, lett. a) del Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli art. 98 e 99 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Difetto di istruttoria e di motivazione”*.

18. Si sono costituiti in giudizio (...) che ha chiesto l'accoglimento dell'appello, (...) che ha chiesto il rigetto dell'appello e (...) S.p.A. che ha chiesto l'accoglimento dell'appello.

19. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2024 la domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 1106/2024 recante la seguente motivazione: *“Ritenuto che a) le delicate questioni sollevate dall'appellante debbano essere approfondite nella opportuna sede di merito, cui occorre arrivare re adhuc integra; b) sussiste il pregiudizio grave e irreparabile paventato dall'appellante”*. Alla camera di consiglio del 13 giugno 2024, fissata per

l'esame del merito, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

20. Viene all'esame del Collegio il ricorso in appello proposto da (...) (di seguito anche (...)) avverso l'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 4519/2024, con la quale il medesimo TAR ha accolto il ricorso proposto da (...) S.p.A. per l'accertamento e la dichiarazione *ex art. 116 c.p.a.* del diritto ad accedere a tutti i documenti richiesti con istanza del 29 settembre 2023, previo annullamento della nota prot. 167492 del 19 ottobre 2023 con la quale la stazione appaltante ha negato l'accesso all'offerta tecnica nonché alle dichiarazioni rese in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta oltre agli atti e documenti connessi, con conseguente condanna della stazione appaltante all'ostensione degli stessi nonché, con i motivi aggiunti, previo annullamento della nota prot. n. 195857 del 5 dicembre 2023 con la quale (...), ad integrazione di quanto trasmesso con nota prot. n. 167492 del 19 ottobre 2023, ha trasmesso l'offerta di (...) ancorché con parti secretate per la presenza di segreti tecnici e industriali e i giustificativi parzialmente oscurati in quanto contenenti informazioni riservate aventi carattere industriale e commerciale.

21. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:

a) il ricorso in cui l'istanza di accesso è ricompresa è tempestivo ai sensi del comma 2 dell'art. 120 c.p.a. come sostituito dall'art. 209, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° aprile 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 229, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 36/2023, per cui *“Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice”*; in assenza della comunicazione *ex art. 90* d.lgs. n. 36/2023, tali atti sono stati messi a disposizione il 19 ottobre 2023, per cui la notifica del ricorso intervenuta lunedì 20 novembre 2023 è tempestiva;

b) è fondato il motivo che denuncia la mancanza di una motivata valutazione, da parte della stazione appaltante, dell'effettiva sussistenza, nella documentazione richiesta di segreti tecnico-commerciali tali da poter astrattamente paralizzare il diritto di accesso agli atti richiesti; tale valutazione deve essere effettuata da (...) in sede di ostensione degli atti richiesti ma non ancora concessi, avendo cura di oscurare le sole parti dei documenti da cui possano emergere elementi formalmente coperti da attestata privativa industriale anche comunitaria.

22. L'appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:

a) il nuovo Codice dei contratti pubblici ha introdotto una disciplina in parte innovativa sul procedimento di accesso ai documenti di gara, coerentemente con la digitalizzazione delle procedure di affidamento prefigurata nel medesimo Decreto (art. 21 ss.);

a.1.) l'art. 36 prevede, al primo comma, che *“l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90”* e, al successivo secondo comma, che *“agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”*;

a.2.) l'operatività della regola processuale richiamata dal TAR è condizionata alla effettiva realizzazione della digitalizzazione dei contratti pubblici e, in particolare, alla gestione delle gare mediante la piattaforma di approvvigionamento di cui le stazioni appaltanti si sono dotate – o, comunque, avrebbero dovuto dotarsi – entro il 1° gennaio 2024, in ossequio alle disposizioni transitorie e di coordinamento contenute all'art. 225 del nuovo Codice;

a.3.) la disposizione processuale, che ancorerebbe il termine per proporre ricorso al

momento in cui i verbali e i documenti di gara vengono caricati sul portale, così come previsto dal richiamato art. 36 del nuovo Codice, potrebbe evidentemente trovare applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 2024 o, comunque, dal momento in cui la stazione appaltante si sia effettivamente dotata della piattaforma di approvvigionamento e se ne sia in concreto avvalsa per la gestione della gara;

a.4.) se davvero la disciplina processuale del nuovo Codice fosse immediatamente applicabile, lo sarebbe anche rispetto al rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, sulle decisioni della stazione appaltante relative alle richieste di oscuramento; è infatti previsto che tali decisioni *“sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso”*;

a.5.) (...) avrebbe dovuto proporre ricorso entro 10 giorni dal 18 ottobre 2023, e dunque entro il successivo 28 ottobre, per contestare la scelta di (...) di accogliere la richiesta di oscuramento di (...);

a.6.) in ogni caso non sarebbe condivisibile la lettura che il TAR ha fornito del richiamato art. 209 del d.lgs. n. 36 del 2023; tale disposizione dovrebbe essere coordinata con il comma 9 dell'art. 36, secondo cui, in coerenza e in continuità con la disciplina previgente e con gli indirizzi maturati al riguardo nella consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, *“il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90”*;

b) nell'istanza di accesso formulata ai sensi dell'art. 116, c.p.a., (...) non avrebbe specificato quali esigenze difensive giustificassero l'accesso a tutta la documentazione di gara, diversa da quella in relazione alla quale l'accesso era già stato assicurato;

b.1.) il criterio per accertare la sussistenza o meno del collegamento è quello

dell'indispensabilità; le esigenze di tutela dei segreti tecnici e/o commerciali devono considerarsi prevalenti, a meno che l'accesso a tali dati si riveli "indispensabile" per garantire con pienezza il diritto di azione;

b.2.) la richiesta di (...) non sarebbe volta all'esercizio del diritto di azione, ma si tradurrebbe nel tentativo meramente esplorativo di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara, come tale inammissibile;

c) il TAR ha ritenuto che la nuova valutazione "*dovrà essere effettuata da (...) in sede di ostensione degli atti richiesti ma non ancora concessi, avendo cura di oscurare le sole parti dei documenti da cui possano emergere elementi formalmente coperti da attestata privativa industriale anche comunitaria*";

c.1.) per l'ipotesi in cui questo passaggio implicasse che (...) debba sottrarre all'accesso esclusivamente i dati industriali coperti da brevetto o la cui segretezza è comunque attestata da organismi terzi, la sentenza del TAR si porrebbe in contrasto con la disciplina sull'accesso delineata all'art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016.

23. Le censure così sintetizzate possono a questo punto essere esaminate. Esse sono infondate e l'ordinanza impugnata merita integrale conferma.

24. Va dapprima osservato che il termine per l'impugnazione della comunicazione di affidamento della gara ha iniziato a decorrere da quando gli atti sono stati messi a disposizione. Il ricorso, pertanto, non può essere considerato tardivo e la statuizione del primo Giudice merita piena conferma.

24.1. È, in particolare, da condividere quanto affermato dalla difesa di (...) S.p.A. laddove si fa riferimento (pagina 10 della memoria di costituzione):

a) al fatto che il legislatore ha inserito nella formulazione del nuovo articolo 120 c.p.a. quanto segue: "*oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice*";

b) alla scelta del legislatore di evitare la proposizione di ricorsi al buio.

24.2. L'esigenza di evitare la proposizione di ricorsi al buio, nell'interesse del

privato all'esercizio consapevole del diritto di azione ma anche di quello oggettivo dell'ordinamento a non gravare la struttura giudiziaria di iniziative processuali non supportate dalle informazioni necessarie, viene conciliata nel nuovo Codice dei contratti pubblici, con quella, non meno rilevante, di assicurare il rapido consolidamento del provvedimento amministrativo, attraverso un meccanismo che combina gli oneri informativi, che devono essere assolti d'ufficio della stazione appaltante, con gli oneri di diligenza facenti carico agli operatori economici interessati.

25. Nel merito va ricordato che l'art. 53, d.lgs. n. 50 del 2016 esclude dall'accesso ai documenti quella parte dell'offerta strettamente afferente al *know how* del singolo concorrente, vale a dire l'insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento (Consiglio di Stato sez. V, 18 settembre 2023, n. 8382). Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio *know how*. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al *know how* dei singoli concorrenti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2020, n. 6523).

25.1. La particolare *voluntas legis*, consona al contesto concorrenziale, è quella di escludere dall'ostensibilità propria degli atti di gara quella parte dell'offerta che riguarda le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara, vale a dire l'insieme del "saper fare" e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed

acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza (Consiglio di Stato sez. V, 1° luglio 2020, n. 4220). Esattamente quanto, in sostanza, statuito dal TAR che ha fatto piana applicazione dei principi sopra riportati laddove ha rilevato *“la mancanza di una motivata valutazione, da parte della stazione appaltante, dell'effettiva sussistenza, nella documentazione richiesta di segreti tecnico-commerciali tali da poter astrattamente paralizzare il diritto di accesso agli atti richiesti”*.

25.2. L'art. 53 del d.lgs. 50/2016, per come interpretato dalla costante giurisprudenza in materia, è volto a perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica finalizzata alla stipula di contratti di appalto; ciò in quanto la disciplina di settore dettata dal d.lgs. n. 50/2016 fa prevalere le ovvie esigenze di riservatezza degli offerenti durante la competizione, prevedendo un vero e proprio divieto di divulgazione, salvo ripristinare la fisiologica dinamica dell'accesso a procedura conclusa, con espressa eccezione per *“le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”* (Consiglio di Stato sez. V, 22 luglio 2022, n. 6448).

25.3. Il TAR ha quindi imposto un obbligo di riesame non escludendo che possano venire in rilievo anche segreti di carattere commerciale. Essi però devono essere effettivi e comprovati.

26. Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 4519/2024.

Stante la natura e, per certi aspetti, la particolarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese e onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 4519/2024.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

Annamaria Fasano, Consigliere

L'ESTENSORE

Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO